

## CONTRATTO DI SERVIZIO

### SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE

\* \* \* \* \*

Con la presente scrittura privata non autenticata,

il **Comune di** \_\_\_\_\_, (indirizzo)\_\_\_\_\_, codice fiscale\_\_\_\_\_, in questo atto rappresentato da \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliata/o per la carica in \_\_\_\_\_, che sottoscrive il presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_, tale nominata/o in forza di \_\_\_\_\_

e

la società Coinger srl con sede in Jerago con Orago, c.f. e p.iva 02156160125 , corrispondente al numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di 266589, tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Varese, in quest'atto rappresentata da \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliata/o per la carica presso \_\_\_\_\_, che sottoscrive il presente atto nella qualità di \_\_\_\_\_ della suindicata società, tale nominata/o con atto del \_\_\_\_\_;

#### **premessato che**

il Comune di Venegono Inferiore con Deliberazione consiliare n. .... del ....., ha deliberato l'affidamento diretto alla Società Coinger Srl dell'esercizio del servizio di igiene urbana ed ambientale per 15 anni, con scadenza il 31.12.2039;

**convengono e stipulano quanto segue**

### **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 – Premesse**

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio di seguito denominato Contratto.

#### **Articolo 2 - Definizioni e riferimenti regolatori-normativi**

- 2.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione *ratione temporis* vigente e in particolare:

- **ARERA o Autorità:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con Legge n. 481/1995;
- **Coinger srl o Gestore:** Gestore cui è affidato il Servizio;
- **Attività esterne al perimetro regolato:** tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione

integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità;

- **Carta della qualità:** documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- **Comune di Venegono Inferiore o ETC:** Ente Territorialmente Competente affidante il Servizio;
- **Capitolato tecnico:** documento allegato al Contratto di servizio che contiene le specifiche operative e le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- **Contratto:** presente Contratto di Servizio;
- **Documentazione MTR:** documentazione indicata all'art. 27.4 del MTR-2, composta da Tabella PEF, Relazione di Accompagnamento e Dichiarazione di Veridicità;
- **MTR:** Metodo tariffario per il servizio rifiuti;
- **Parti:** Comune di Venegono Inferiore e Coinger Srl che sottoscrivono il presente Contratto;
- **PEF:** documentazione indicata all'art. 27 del MTR-2, posta a base della determinazione della tariffa rifiuti, composto da Piano finanziario degli investimenti e Documentazione MTR;
- **PEFA:** Piano Economico Finanziario di Affidamento del Servizio redatto secondo lo Schema tipo definito da ARERA ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 201/2022;
- **Piano finanziario degli investimenti:** documentazione riguardante il piano di interventi e investimenti e relativi finanziamenti i cui contenuti sono indicati all'art. 27.2 e 27.3 del MTR-2;
- **Servizio affidato o Servizio:** servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al Gestore ai sensi del presente Contratto e della normativa *pro tempore* vigente;
- **Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:** complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire l'attività di raccolta e trasporto, l'attività di trattamento e smaltimento, l'attività di trattamento e recupero, l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- **Utente:** persona fisica o giuridica intestataria del documento di riscossione;
- **Variazioni programmate:** eventuale programma contenuto nel Contratto avente ad oggetto variazioni del perimetro affidato al Gestore in termini di perimetro amministrativo e/o numero e/o consistenza di attività affidate.

2.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, si

applicano i riferimenti normativi e regolatori *ratione temporis* vigenti e in particolare:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. (**L. 241/90**);
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. (**D.P.R. 158/99**);
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (**D.Lgs 267/2000**);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i. (**D. Lgs. 196/03**);
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.*” e s.m.i. (**D. Lgs. 206/05**);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (**D. Lgs. 152/06**);
- Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*” e s.m.i. (**D.L. 138/11**);
- Regolamento CE, Parlamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679 e s.m.i. (**GDPR**);
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i: “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (**D.Lgs 175/2016**);
- Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 20 aprile 2017 e s.m.i. (**D.M. 20 aprile 2017**);
- Delibera ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019, pubblicata sul sito ARERA il 31 ottobre 2019, (**Del. 444/2019/R/rif**) con cui è stato approvato il TITR ovvero il Testo integrato della Trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e s.m.i. (**TITR**);
- Decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*” e s.m.i. (**D. Lgs. 116/20**);
- Delibera ARERA n. 363 del 3 agosto 2021, pubblicata sul sito ARERA il 4 agosto 2021, (**Del. 363/2021/R/RIF**) con cui è stato approvato il MTR-2 ovvero il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025 e s.m.i. (**MTR-2**);
- Delibera ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022, pubblicata sul sito ARERA il 21 gennaio 2022, (**Del. 15/2022/R/rif**) con cui è stato approvato il TQRIF ovvero il Testo integrato della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e s.m.i. (**TQRIF**);
- Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “*Riordino della*

*disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” e s.m.i. (D. Lgs. 201/22);*

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (**D. Lgs. 36/2023**), con cui è stato approvato il nuovo Codice Appalti Pubblici (**Codice Appalti**);
- Delibera ARERA n. 387 del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA il 4 agosto 2023, con cui sono stati introdotti obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani (**Del. 387/2023/R/rif**);
- Delibera ARERA n. 389 del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA il 4 agosto 2023, con cui è stato pubblicato l’aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (**Del. 389/2023/R/rif**);
- Delibera ARERA n. 385 del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA il 9 agosto 2023, con cui è stato approvato lo Schema tipo di Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani e s.m.i. (**Del. 385/2023/R/rif**).

### **Articolo 3 – Oggetto e perimetro del Servizio affidato**

- 3.1 Il presente Contratto ha per oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti inteso come: raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati compresi il controllo di tali operazioni, in tutto il territorio del Comune, sulla base delle definizioni e delle disposizioni di cui al D.L.gs. 152/06 e s.m.i. e della normativa regionale in materia nonché del “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”, adottato con atto di C.C. (di seguito “Regolamento comunale”) ed inoltre al Regolamento C.C. per l’applicazione della Tariffa approvato con deliberazione di Consiglio Comunale (di seguito “Regolamento Tariffa”). Il presente contratto sarà modificato per recepire eventuali modifiche normative relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e della tariffa per la gestione del servizio.
- 3.2 Il Comune di Venegono Inferiore, con il presente Contratto di servizio, affida in via diretta a COINGER srl, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:
  - a) raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani compresi il controllo di tali operazioni;
  - b) la gestione dei centri di raccolta e/o impianti di trattamento;
  - c) lo spazzamento e pulizia delle strade, compresa la raccolta dei rifiuti urbani abbandonati e non conformi al regolamento di servizio;
  - d) lo svuotamento dei cestini;
  - e) la fornitura di sacchi, bidoni attrezzature per la raccolta dei rifiuti;
  - f) servizi di rimozione amianto e lana di roccia;
- 3.3 L’applicazione, gestione e riscossione della TARI corrispettivo (TariP) di cui all’art. 1 co. 668 della L. 147/2013, secondo quanto previsto dall’art. 52 c. 5 del D.L.gs 446/1997 a far data dal 01/01/2025. Le Parti si obbligano al rispetto dei contenuti, obblighi, livelli di qualità per i servizi affidati e le loro modalità di fruizione contenuti nell’allegato Capitolato tecnico.
- 3.4 Le Parti convengono che il Servizio affidato dovrà essere svolto nel Comune di

Venegono Inferiore.

- 3.5 L'ETC può affidare al Gestore ulteriori attività, diverse da quelle indicate nel presente Contratto, nel rispetto della regolazione e della normativa pro tempore vigente.
- 3.6 Le Parti si impegnano sin d'ora a dare esecuzione, per la durata del Contratto, alle seguenti variazioni del perimetro di affidamento:

<b>Variazioni programmate</b>	<b>Tempistiche implementative</b>
Nessuna variazione	A partire dall'01.01.2025

#### **Articolo 4 - Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato**

- 4.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'affidamento a società *in house providing*, in adempimento alla Deliberazione dell'ETC (Comune di Venegono Inferiore) n. .... del ....., nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate dall'Ente in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

#### **Articolo 5 - Durata dell'affidamento**

- 5.1 Il presente affidamento ha decorrenza dall'01.01.2025 e termina il 31.12.2039.
- 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
  - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento.
- 5.3 Il Gestore resta obbligato a proseguire la gestione del servizio, nel rispetto delle condizioni indicate nel Contratto, per tutto il periodo necessario all'perimento della procedura per il nuovo affidamento del servizio, fino al subentro del nuovo gestore. È previsto l'adeguamento dei costi per il periodo di extra affidamento imposto al Gestore.

#### **Articolo 6 – Obblighi generali e finalità**

- 6.1 Con il presente Contratto le Parti si impegnano, per tutta la durata dell'affidamento a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

- 6.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'ETC si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto e relativi allegati, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
  - b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto;
  - c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.
- 6.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto e relativi allegati, tra cui:
- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo art. 7, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'ETC in attuazione della normativa vigente;
  - b) realizzare gli obiettivi previsti dall'ETC (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
  - c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui all'art. 6.2, lettera a), del presente Contratto, fornendo all'ETC tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
  - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto.
- 6.4 L'adozione delle soluzioni tecniche più idonee per lo svolgimento del servizio spettano alla società.

## **Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

### **Articolo 7 – Corrispettivo contrattuale**

- 7.1 Il corrispettivo relativo al servizio è pari ad €. 16.464.868 per tutta la durata dell'affidamento e lo stesso verrà aggiornato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente ed in funzione dell'attribuzione dei costi presentata da COINGER ed approvata dall'Assemblea Soci.
- 7.2 Fino all'applicazione della Tarip di cui all'art. 3.3 il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite emissione da parte del Gestore di una fattura trimestrale anticipata il cui pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data

di fatturazione sul conto bancario del Gestore indicato nella fattura o comunicato per iscritto dal Gestore. All'applicazione della Tarip il pagamento sarà effettuato direttamente dall'utenza.

### **Articolo 8 – Aggiornamento del corrispettivo contrattuale**

- 8.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.
- 8.2 Nel rispetto della normativa vigente, eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui al successivo art. 26.

### **Articolo 9 – Piano Economico Finanziario di Affidamento**

- 9.1 Il PEFA allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi tariffari.
- 9.2 Il PEFA si compone del piano tariffario, conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
  - a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale, se previsti per COINGER;
  - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.
- 9.3 Il PEFA deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

### **Articolo 10 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento**

- 10.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *PEFA* di cui all'art. 9, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.
- 10.2 La procedura partecipata prevede che l'aggiornamento/variazione sia trattato in

Assemblea Soci in aderenza allo Statuto societario con deliberazione da parte dell'Assemblea che permette la variazione del PEFA.

10.3 Ai fini dell'aggiornamento del PEFA:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *PEFA* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'ETC;
- b) l'ETC, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità – e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) l'ETC adotta il *PEFA* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono e lo comunica a COINGER evidenziando eventuali modifiche apportate rispetto alle determinazioni assunte dall'Assemblea Soci.

10.4 L'ETC assicura, altresì, che l'aggiornamento del *PEFA*, effettuato ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

#### **Articolo 11 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario**

11.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'ETC istanza di riequilibrio.

11.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo art. 12, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

11.3 È obbligo del Gestore comunicare, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

#### **Articolo 12 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario**

12.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il

raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente Contratto.

### **Articolo 13 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio**

- 13.1 L'ETC è tenuto a decidere sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
- 13.2 L'Autorità verificata la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio, ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità della gestione, può disporre misure cautelari.

## **Titolo III QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO**

### **Articolo 14 – Obblighi in materia di qualità e trasparenza**

- 14.1 Alla deliberazione del Consiglio comunale è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato, redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.
- 14.2 Il Gestore si impegna a svolgere il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali minimi e/o premianti procedendo all'adeguamento agli stessi in modo graduale durante tutta la pendenza del presente Contratto garantendo al tempo stesso il rispetto del preminente interesse pubblico della sostenibilità tariffaria a favore degli utenti.

## **Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI**

### **Articolo 15 – Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente**

- 15.1 L'ETC è obbligato a:
  - a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
  - b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.
- 15.2 L'ETC/COMUNE, in qualità di "Titolare del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del

D.L.gs. 196/03 e s.m.i., nomina, ai sensi dell'art. 29 della citata disposizione, la società quale "Responsabile del trattamento" dei dati personali oggetto di trattamento nell'espletamento dell'incarico affidato con il presente contratto. La società, sottoscrivendo il contratto stesso, accetta la nomina e si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al D.L.gs. 196/03 e s.m.i., impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini della protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

15.3 Per favorire il regolare e corretto svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, il Comune si impegna:

- a) a non affidare ad altri soggetti le attività oggetto del presente contratto per tutto il periodo in cui a Società risulti affidataria di tali attività;
- b) a modificare e/o integrare le disposizioni dei Regolamenti Comunali riguardanti le attività oggetto del presente contratto, sentito il parere della Società;
- c) a fornire alla Società la documentazione o la rendicontazione ad essa necessarie per l'adempimento degli obblighi e per l'esercizio dei diritti derivanti dal presente contratto;
- d) ad agevolare ogni intervento della Società per l'esecuzione e la gestione di impianti connessi con le attività oggetto del presente contratto;
- e) a mantenere riservata la documentazione definita tale dalla Società, a qualunque titolo tale documentazione sia stata acquisita, fatte salve le legittime richieste di accesso consentite dall'ordinamento;
- f) a porre in essere un'organica e permanente azione di vigilanza e repressione dei comportamenti scorretti e degli abusi in materia di igiene ambientale in applicazione dei Regolamenti Comunali per favorire una corretta esecuzione del servizio;
- g) al rispetto della normativa vigente in tema di rifiuti;
- h) a fornire tutti i dati relativi alla gestione delle tessere magnetiche che formano l'archivio dell'utenza alla quale fornire il servizio nonché tutte le informazioni necessarie per l'erogazione dei servizi connessi alla tassa/tariffa/corrispettivo;
- i) a delegare la società a percepire i corrispettivi derivanti dalla vendita dei materiali raccolti.

## **Articolo 16 – Ulteriori obblighi del Gestore**

16.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'ETC;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *PEFA* ed all'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere all'ETC le informazioni tecniche, gestionali, economiche,

patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;

- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ETC ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione all'ETC del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo ETC;
- g) restituire all'ETC e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente Contratto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente Contratto.

## **Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

### **Articolo 17 – Obblighi del Gestore**

- 17.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente Contratto anche secondo quanto previsto dalle disposizioni statutarie.
- 17.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente Contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'art. 18.
- 17.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni successivi a quello della registrazione.
- 17.4 Il Gestore provvede annualmente ad aggiornare l'inventario dei beni strumentali **Allegato** relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
  - beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
  - beni strumentali di terzi.

## **Articolo 18 – Programma di controlli**

- 18.1 L'ETC vigila sul rispetto da parte del Gestore degli obblighi derivanti dal presente Contratto e sulla corretta esecuzione del Servizio. Il Gestore si impegna sin d'ora a consentire l'esecuzione delle attività di controllo e vigilanza, con la collaborazione di tutto il proprio personale.
- 18.2 L'ETC predispone e trasmette al Gestore annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'art. 28 del D. Lgs. 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 18.3 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'ETC anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.
- 18.4 Nell'ambito dei controlli l'ETC competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze necessari per lo svolgimento del servizio.
- 18.5 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'ETC.

## **Titolo VI PENALI E SANZIONI**

### **Articolo 19 – Penali**

- 19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, l'ETC trasmette al Gestore una contestazione scritta dell'inadempimento, con l'eventuale penale applicabile, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per le osservazioni e indicando il termine perentorio entro cui il Gestore deve rimediare all'inadempimento.
- 19.2 Trascorsi 15 (quindici) giorni, ovvero in caso di giustificazione insufficiente da parte del Gestore, l'ETC irroga al Gestore la penale applicabile.
- 19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto ed allegati, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, al Gestore medesimo verranno applicate, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.
- 19.4 Alle inadempienze del Gestore di cui all'art. 19.1 potranno essere applicate le

penali riportate nel Capitolato Tecnico (allegato).

- 19.5 L'ETC comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente art. 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

#### **Articolo 20 – Sanzioni**

- 20.1 L'ETC è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

#### **Articolo 21 – Condizioni di risoluzione e di recesso dal contratto**

- 21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, l'ETC si riserva il diritto a esercitare la risoluzione del Contratto nel caso si dovesse verificare una delle seguenti condizioni:

- i)* interruzione del Servizio per una durata superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, se l'interruzione è imputabile alla Società per dolo o colpa grave;
- ii)* gravi o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali che abbiano comportato l'applicazione di penali in misura non inferiore al 10% del corrispettivo annuale previsto dal Contratto;
- iii)* grave o ripetuta violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, accertata dagli organi competenti.

- 21.2 L'ETC qualora intenda avvalersi di una delle cause di risoluzione di cui sopra, contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata entro 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), indicando esattamente le violazioni commesse e assegnando al Gestore un termine di almeno 30 (trenta) giorni per sanare l'inadempimento e assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali.

- 21.3 Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ETC può comunicare alla Società la risoluzione del contratto per inadempimento, mediante successiva comunicazione da trasmettere via raccomandata a/r o PEC.

- 21.4 In caso di risoluzione del contratto, l'ETC ha altresì diritto al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento fatto salvo quanto previsto al successivo art. 22.

- 21.5 E' accordato al Gestore il diritto di risolvere il presente contratto per grave inadempimento, qualora l'ETC abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo all'interesse del Gestore. In tal caso, il Gestore che intenda avvalersi della clausola di risoluzione deve contestare all'ETC l'inadempienza riscontrata, in modo dettagliato ed entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'accertamento dell'inadempienza, intimando la rimozione delle cause di inadempimento. L'ETC può presentare le sue controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ha ricevuto la contestazione. Qualora, a seguito dell'intimazione, l'ETC non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento il Gestore può chiedere la risoluzione del contratto, a meno che ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni come causa del mancato

adempimento.

21.6 Il recesso dal presente contratto è ammesso nei seguenti casi:

l'ETC può recedere unilateralmente dal presente contratto per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, salva la corresponsione a Coinger Srl di un indennizzo pari al valore determinato secondo le regole tariffarie pro tempore vigenti.

## **Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO**

### **Articolo 22 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente**

- 22.1 L'ETC è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro 3 (tre) mesi dall'avvenuta cessazione.
- 22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
- 22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'ETC verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante. La verifica di cui sopra integra le abituali attività di controllo che seguono all'approvazione del bilancio consuntivo di COINGER che, per statuto, svolge unicamente il servizio di igiene urbana per i propri soci.
- 22.4 L'ETC dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i 6 (sei) mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 22.5 L'ETC individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'ETC le informazioni e i dati necessari entro i 6 (sei) mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'ETC delibera entro i successivi 60 (sessanta) giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
- 22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'ETC sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
- 22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto

anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

- 22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'ETC unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi. Ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo art. 24.
- 22.9 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le seguenti penali:
- a. per mancata trasmissione delle informazioni in capo al Gestore uscente di cui al punto 22.5, dopo il sollecito da parte del Comune, € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
  - b. per mancata adozione da parte del Comune della determinazione di cui al punto 22.5, dopo sollecito da parte del Gestore uscente, € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
  - c. in caso di mancato pagamento del valore di subentro, per ogni giorno di attività svolta dal Gestore uscente fino al subentro del nuovo Gestore, € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

### **Art. 23 - Trattamento del personale**

- 23.1 Il Gestore garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

## **Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 24 – Garanzie**

- 24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.
- 24.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore, anche attraverso gli operatori che svolgono il servizio, dispone di idonee garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie per l'importo di almeno ..... €, in base alle disposizioni di legge.
- 24.3 La garanzia fideiussoria viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. Lo svincolo della garanzia tiene conto di eventuali incrementi dell'importo contrattuale dovuti a nuove prestazioni richieste. Lo

svincolo è automatico, senza necessità di approvazione da parte dell'ETC, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte del Gestore di documento attestante l'avvenuta esecuzione, che riporta l'aggiornamento dell'importo contrattuale in base alle eventuali nuove prestazioni richieste.

24.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'ETC competente entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del Contratto dopo 3 (tre) mesi di messa in mora senza esito.

24.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

### Art. 25 - Assicurazioni

25.1 Il Gestore garantisce e mantiene indenne l'ETC contro qualsiasi danno che possa derivare a persone e/o cose e/o terzi nel corso dell'esercizio delle attività afferenti i servizi affidati qualora tali attività siano svolte direttamente dalla società parte del presente Contratto o da altro soggetto a cui quest'ultima abbia demandato a qualsiasi titolo lo svolgimento dell'attività.

25.2 Ai fini di quanto sopra, il Gestore ha attive le seguenti polizze assicurative a garanzia dei servizi svolti:

NR. POLIZZA	COMPAGNIA	SOMMA ASSICURATA INCENDIO	SOMMA ASSICURATA FURTO	SOMMA ASSICURATA RCT RCO	SOMMA CYBER RISK	SOMMA ASSICURATA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
297A5401	ZURICH INSURANCE PLC	200.000,00 €	100.000,00 €	5.000.000,00 €	- €	- €
5404	AXA ASSICURAZIONI	- €	- €	5.000.000,00 €	- €	- €
48124959	HELVETIA SA	2.050.000 € per fabbricati merci e macchinari	30.000,00 €	5.000.000,00 €	250.000,00 €	- €
79498930	ALLIANZ SPA	- €	- €	20.000.000,00 €	- €	- €
2013/03/2175015	REALE MUTUA SPA	- €	- €	5.000.000,00 €	- €	- €
1/2698/60/155862533	UNIPOLSAI	- €	- €	30.000.000,00 €	- €	- €
000115123203233	CATTOLICA ASSICURAZIONI	150.000,00 €	50.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	100.000,00 €
00011512301518	CATTOLICA ASSICURAZIONI	50.000,00 €	30.000,00 €	2.500.000,00 €	85.000,00 €	- €
000005009022525126	FATA ASSICURAZIONI	- €	- €	6.000.000,00 €	- €	- €
SERIE IB 203260	ABC INSURANCE	250.000,00 € per sinistro e anno assicurativo	100.000,00 € per sinistro e anno assicurativo	5.000.000,00 €	- €	300.000,00 € per sinistro e anno assicurativo

### Art. 26 - Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente Contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente Contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle

modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

- 26.3 Al verificarsi di una delle condizioni previste nell'art. 26.1, la Parte interessata sottopone all'altra la proposta di modifica delle modalità di esecuzione del Servizio e dei relativi corrispettivi. L'altra Parte comunica l'accettazione della proposta o presenta le sue richieste di modifica entro 30 (trenta) giorni, rispetto alle quali la Parte proponente risponde nei successivi 20 (venti) giorni. In ogni caso, le Parti si impegnano a raggiungere un accordo entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta iniziale, incontrandosi per risolvere eventuali divergenze.
- 26.4 In caso di trasferimento di azienda, trasformazioni, fusioni, scissioni o altre operazioni che comportano il trasferimento d'azienda o del ramo d'azienda del Gestore preposta all'esecuzione del Contratto, l'acquirente o il cessionario dell'azienda o ramo d'azienda o comunque la società risultante dall'operazione societaria subentra automaticamente nella titolarità del presente Contratto, a condizione che abbia i requisiti previsti inizialmente per la stipula del Contratto.

#### **Art. 27 – Controversie**

- 27.1 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Varese.
- 27.2 Tale disposizione non si applica nei confronti degli Utenti del Servizio che rivestano la qualifica di Consumatore, ai sensi del D. L.gs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio dell'Utente medesimo.

#### **28 – Applicazione delle norme del Codice civile**

- 28.1 Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del Codice civile nonché alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 29 – Trattamento e protezione dei dati**

- 29.1 Il Gestore si impegna a mantenere riservati informazioni, dati, documenti e notizie di cui il proprio personale venga a conoscenza nell'esecuzione del Contratto.
- 29.2 Il Gestore si impegna, altresì, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, a rispettare quanto previsto dal D.L.gs. n. 196/2003, dal D.M. 20 aprile 2017 e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679).
- 29.3 Il trattamento dei dati personali delle parti avverrà esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza a protezione dei dati.
- 29.4 Il Gestore manleva e mantiene indenne l'ETC da qualsiasi danno a persone e/o cose e/o terzi derivanti da eventuali violazioni della disciplina in materia di trattamento e protezione dei dati, sia nel caso in cui l'attività sia svolta direttamente

dalla Società, sia quando quest'ultima abbia demandato a terzi, a qualsiasi titolo, lo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto.

### **Art. 30 - Allegati**

30.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- 1) Deliberazione dell'Ente Territorialmente Competente Comune di Venegono Inferiore n. \_\_\_\_\_ (scelta della forma di gestione e affidamento del servizio, approvazione schema contratto di servizio) e relativi allegati:
  - Statuto COINGER;
  - Progetto Tecnico di COINGER;
  - Piano Economico Finanziario asseverato di COINGER;
  - relazione ex artt. 14 del D.L.gs. n. 201/2022;
  - relazione ex artt. 17 del D.L.gs. n. 201/2022;
  - schema del contratto di servizio con COINGER;
  - Carta dei servizi.
- 2) Inventario dei beni strumentali (libro cespiti COINGER)
- 3) Capitolato tecnico